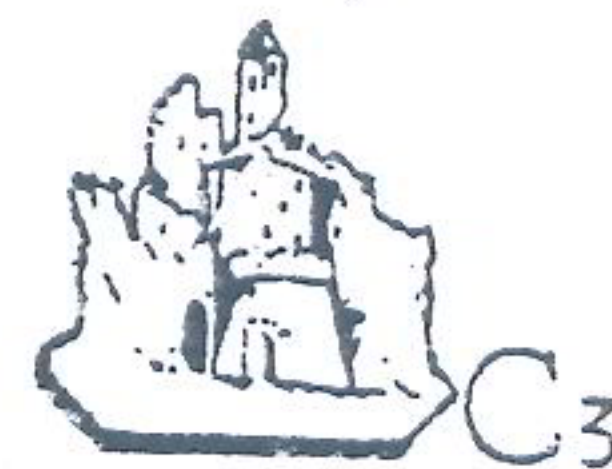


COMPRENSORIO BASSA VALSUGANA E TESINO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IN FUNZIONAMENTO
DELLA STRUTTURA DI CUI
AL COMMA 1 DELL'ART. 20 DELLA L.P. 12/07/1991 N. 14

Approvato con deliberazione dell'assemblea comprensoriale
n. 14 del 17/06/1993



REGOLAMENTO
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA
DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 20
DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 LUGLIO 1991, n° 14

(COMPRENSORI)

HAILETTO D'AGNOLI 10 SET
SERVITI

ART. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento costituisce una specificazione delle modalità organizzative e di funzionamento della struttura del Comprensorio preposta alla gestione tecnico-amministrativa dei servizi socio-assistenziali, istituita ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 12 luglio 1991, n° 14, per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 10 della medesima legge provinciale.

ART. 2
Attribuzioni della struttura Organizzativa

1. La predetta struttura è inserita organicamente e funzionalmente nella struttura organizzativa del Comprensorio. Essa provvede allo svolgimento delle attività per l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle prestazioni socio-assistenziali atti a promuovere e sostenere il mantenimento o il reinserimento delle persone in stato di bisogno nel loro ambiente familiare e sociale; concorre a prevenire e rimuovere situazioni di disagio sociale, di bisogno, di abbandono e di emarginazione.
2. La struttura provvede inoltre al coordinamento degli interventi realizzati dai soggetti pubblici e privati convenzionati; assicura adeguatezza di informazioni sui servizi e sulle prestazioni socio-assistenziali, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni, requisiti e modalità per accedervi.
3. La medesima struttura organizzativa può provvedere altresì all'esercizio di ogni altra funzione in materia socio-assistenziale devoluta della legge al Comprensorio.

ART. 3
Programmazione

1. L'attività della struttura è informata al metodo della programmazione, in modo da consentire il raggiungimento delle finalità della legge provinciale n. 14/91; l'attività di programmazione deve armonizzarsi alle indicazioni e agli obiettivi individuati dal piano provinciale socio-assistenziale.



2. La struttura organizzativa gestisce i piani operativi elaborati sulla base delle scelte effettuate dall'ente gestore e predispone le proposte degli atti programmatori, in osservanza delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 12 della legge provinciale n. 14/91.

ART. 4 Articolazione

1. La struttura organizzativa si articola nel livello centrale e nel livello territoriale, operando tuttavia come un sistema unitario integrato.

2. Il livello centrale garantisce la gestione unitaria e programmata del sistema socio-assistenziale per tutto il territorio di competenza del Comprensorio, promuovendone il coordinamento e l'integrazione con i servizi sanitari e gli altri servizi del comparto sociale.

Non rientra nel territorio di competenza del Comprensorio quello dei Comuni che esercitano direttamente le funzioni delegate.

3. Il livello territoriale, costituito dalle équipe interprofessionali, garantisce l'attuazione programmata e unitaria degli interventi di prevenzione e promozione sociale, aiuto e sostegno integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare e li integra con quelli attuati dagli operatori dei servizi sanitari e degli altri comparti.

4. A livello territoriale l'attività operativa si svolge in riferimento a due aree di utenza:

- a) area dei minori e della famiglia;
- b) area degli adulti e degli anziani.

Le singole aree sono collegate fra loro, in modo da assicurare la unitarietà degli interventi.

ART. 5 Equipe interprofessionali

1. L'équipe costituisce l'articolazione della struttura organizzativa per le attività socio-assistenziali a livello territoriale.

2. L'équipe svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale definito dalla Giunta provinciale e di norma ha la sua sede in strutture che favoriscano l'integrazione organizzativa con il servizio sanitario di base.

3. L'ambito costituisce una suddivisione territoriale del Comprensorio, salvo i casi di coincidenza con il territorio del medesimo.

4. Le équipe garantiscono nel loro ambito territoriale, anche attraverso i loro singoli componenti, le seguenti funzioni principali:

- a) l'individuazione dei bisogni e delle risorse del territorio;
- b) l'informazione sui servizi e sulle prestazioni socio-assistenziali, sulle condizioni, i requisiti e le modalità per accedervi, anche avvalendosi della eventuale collaborazione degli uffici comunali;
- c) l'analisi e la valutazione della domanda e l'organizzazione della risposta;
- d) l'attuazione di interventi preventivi, di sostegno e di integrazione previsti dagli artt. 22 e seguenti della legge provinciale n. 14/91, sulla base del regolamento per la disciplina dei servizi e delle determinazioni della Giunta provinciale per l'attuazione del piano provinciale socio-assistenziale.

5. Per lo svolgimento di interventi che richiedono progetti o attività coordinati, l'équipe o sue singole componenti professionali sono integrate da operatori dell'area sanitaria, sulla base di accordi e protocolli stipulati fra il Comprensorio e l'U.S.L. territorialmente competente.

ART. 6 **Personale**

1. La struttura organizzativa si avvale del seguente personale:

- a) responsabile della struttura;
- b) assistente sociale cui sono affidate le funzioni di coordinamento dell'équipe interprofessionale;
- c) personale tecnico professionale: assistente sociale, educatore professionale, operatore socio-assistenziale;
- d) personale amministrativo.

4. In relazione agli sviluppi della programmazione degli interventi socio-assistenziali l'équipe può essere integrata con altre figure professionali anche di nuova istituzione.

ART. 7 **Responsabile**

1. Il responsabile cura il buon funzionamento dell'attività gestionale sia del livello centrale che di quello territoriale, assicurando la corretta attuazione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni dell'ente gestore: in particolare svolge le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento per la gestione unitaria dei servizi.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma il responsabile:

- a) dispone in ordine al corretto impiego del personale assegnato alla struttura; provvede in particolare all'individuazione degli operatori componenti le équipe interprofessionali, delle relative zone operative e dei compiti loro assegnati;
- b) propone in via tecnica gli interventi necessari per l'esercizio delle funzioni connesse all'attività della struttura;

- c) provvede, avvalendosi della collaborazione degli assistenti sociali cui sono affidate le funzioni di coordinamento delle équipes, allo svolgimento delle attività connesse alla programmazione ed alla verifica degli interventi del sistema dei servizi socio-assistenziali gestiti dal Comprensorio o con esso convenzionati;
- d) cura la stesura della relazione consuntiva e propositiva annuale di cui all'art. 12 comma 4 della legge provinciale n. 14/91;
- e) garantisce gli adempimenti necessari per il buon funzionamento delle équipes territoriali, anche attraverso il costante raccordo con gli assistenti sociali cui sono affidate le funzioni di coordinamento dell'équipe interprofessionale e periodici momenti di aggiornamento e verifica con tutto il personale assegnato alla struttura;
- f) collabora con la competente struttura dell'ente gestore alla individuazione del fabbisogno finanziario relativo ai capitoli di spesa del proprio settore;
- g) concorre all'individuazione del fabbisogno di formazione e aggiornamento del personale;
- h) cura la realizzazione del sistema informativo socio-assistenziale locale, in armonia con le linee e gli indirizzi elaborati a livello provinciale;
- i) promuove, in collaborazione con le équipes, l'attività di informazione presso la popolazione sui servizi e sulle prestazioni socio-assistenziali, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni, requisiti e modalità per accedere ai servizi e alle relative prestazioni;
- l) promuove il coordinamento e l'integrazione con i soggetti pubblici, le organizzazioni di volontariato e del privato sociale;
- m) predispone, sulla base degli schemi-tipo, le convenzioni da stipulare con i soggetti di cui all'art. 38 della legge provinciale n. 14/91.

ART. 8

Assistente sociale con funzioni di coordinamento dell'équipe interprofessionale

1. Le funzioni di coordinamento sono assicurate da un assistente sociale dell'équipe che continua a svolgere la propria attività operativa in misura ridotta in relazione alla dimensione dell'équipe stessa.

2. L'assistente sociale cui sono affidate le funzioni di coordinamento:

- a) assicura il coordinamento sul piano interno, in particolare attraverso la promozione di modalità di lavoro di gruppo interdisciplinare;
- b) elabora, in collaborazione con gli operatori direttamente interessati, i piani di lavoro attuativi dei programmi di attività elaborati dalla struttura, tenendo conto della peculiarità della situazione orografica, demografica, sociale e dei bisogni socio-assistenziali e delle risorse individuati nell'ambito e promuove soluzioni organizzative adeguate al raggiungimento degli obiettivi;
- c) cura la raccolta dei dati e delle informazioni relative ai bisogni socio-assistenziali e alle risorse presenti nell'ambito territoriale e relative allo svolgimento dell'attività dell'équipe e le fornisce al responsabile;
- d) verifica con gli altri operatori lo stato di attuazione dei piani di lavoro e la corrispondenza tra bisogni ed interventi;

- e) partecipa alla programmazione e verifica delle attività della struttura;
- f) conduce e coordina l'attività di informazione, presso la popolazione e presso le organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio anche ai fini della promozione della partecipazione;
- g) collabora con il responsabile per la conoscenza dell'andamento dei carichi di lavoro degli operatori.

ART.9

Personale tecnico professionale

1. L'assistente sociale ha la responsabilità principale della valutazione tecnica del bisogno, della progettazione e verifica dei singoli interventi, responsabilità che comunque condivide con gli altri operatori in équipe. Esso svolge in piena autonomia professionale gli interventi di aiuto e sostegno di propria competenza. Riveste un ruolo di indirizzo e coordinamento degli operatori socio-assistenziali che operano sul territorio assegnato. Partecipa attivamente agli interventi di prevenzione e promozione sociale previsti nei programmi di attività.
2. L'educatore professionale ha la responsabilità della programmazione e verifica degli interventi educativi rivolti alle diverse tipologie di utenza nei casi in cui gli stessi siano previsti dal progetto di intervento socio-assistenziale. Esso svolge in piena autonomia professionale l'attività educativa programmata. Partecipa attivamente agli interventi di prevenzione e promozione sociale previsti nei programmi di attività.
3. L'operatore socio-assistenziale ha un ruolo prevalentemente operativo nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare e degli altri interventi in cui è prevista la sua presenza. Partecipa attivamente alla verifica degli interventi anche fornendo gli elementi di conoscenza sulla evoluzione dei casi.

ART. 10

Personale amministrativo

1. Il personale amministrativo assicura, nell'ambito delle attribuzioni del proprio profilo professionale, lo svolgimento delle attività amministrative, finanziarie e contabili per l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle prestazioni e le attività di segreteria a livello centrale e territoriale. Lo svolgimento di dette attività avviene in collaborazione con il personale tecnico-professionale.
2. Il personale amministrativo responsabile dei procedimenti amministrativi per l'attuazione degli interventi provvede in particolare alle attività connesse all'accertamento delle condizioni reddituali e dello stato patrimoniale dichiarati per l'accesso agli interventi socio-assistenziali ed alle verifiche periodiche delle medesime condizioni avvalendosi anche della collaborazione di altri enti. Supporta inoltre il responsabile nella predisposizione di atti amministrativi complessi finalizzati a disciplinare i rapporti contrattuali per la fornitura di servizi.

3. Il personale amministrativo addetto alle attività di segreteria che opera a livello
oriale svolge anche attività di informazione generale e di filtro nei confronti
tenza.

ART. 11

Norma finale

1. Per quanto attiene gli aspetti relativi all'organizzazione e gestione del
onale, non previsti dal presente Regolamento, vale quanto stabilito dal Regolamento
nico del personale dipendente.

